

CXXXVIII.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Acquisto diretto di carboni per la Regia marina » (N. 372) — Parlano nella discussione generale il senatore Borgatta e il ministro delle marina — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge — Approvazione dei disegni di legge nn. 369, 370, 371, 368, 373, 330, 314, 382, 383 e 384 — Discussione del disegno di legge: « Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro » (N. 378) — Non ha luogo discussione generale, e senza osservazioni sono approvati i primi sei articoli — All'art. 7 parla il senatore De Cupis, cui risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'art. 7 è approvato — Senza discussione si approvano poi tutti gli altri articoli del disegno di legge — Il senatore Mezzanotte, relatore, riferisce sopra una petizione — Risposta del ministro del tesoro — Discussione dell'art. unico del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sopraedificazione necessaria allo scopo di riunire nel palazzo, detto della Consolazione di Genova, diversi uffici finanziari in quella città » (N. 366) — Dopo osservazioni del senatore Borgatta, relatore, e del ministro delle finanze, è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sull'esercizio della professione di ragioniere » (N. 332), parlano il senatore Bettoni relatore, e il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della marina, del tesoro, delle finanze, di agricoltura industria e commercio, di grazia e giustizia e dei culti e della guerra.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« N. 214. Il prof. dott. G. Savarese ed il dott. G. G. Rosasco, da Genova, fanno voti al Senato perchè nel disegno di legge « Organico dei veterinari governativi di confine e di porto », venga introdotta una disposizione transitoria che tuteli i diritti quesiti da alcuni veterinari ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Votazione di ballottaggio per la nomina di quattromembri della Commissione per il regolamento interno del Senato, e votazione a

scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale: PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Acquisto di carboni per la Regia marina (N. 362).

PRESIDENTE. Procederemo nello svolgimento dell'ordine del giorno, il quale reca per prima la discussione del disegno di legge: « Acquisto di carboni per la Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge: (V. Stampato N. 362).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Mi compiaccio con l'onor. ministro della marina che, accogliendo anche uno dei voti della Commissione d'inchiesta, abbia presentato questo disegno di legge per essere autorizzato all'acquisto diretto dei carboni sui luoghi di produzione. Le difficoltà che s'incontreranno per l'attuazione di questa riforma, credo, non saranno lievi, poichè anche l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato so che si è trovata di fronte a non pochi ostacoli. Ad ogni modo confido che con la buona volontà e perseveranza, si riuscirà a superare tutte le difficoltà e a toglier di mezzo gli intermediari, cosicchè la marina, come le ferrovie dello Stato, potrà realizzare delle economie non spregevoli.

Intanto una cosa desidero sapere dall'onorevole ministro: la marina ha fatto costruire per proprio conto due navi carboniere; vorrei conoscere quando queste navi saranno pronte a prendere il mare, e se il ministro della marina conti di utilizzarle per il trasporto del carbone dall'Inghilterra ai nostri porti.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Ministero della marina, ancor prima delle ferrovie, aveva pensato a provvedere il carbone occor-

rente per rifornimento dei propri depositi direttamente dai porti di produzione.

Ma all'attuazione di tale provvedimento faceva ostacolo la legge di contabilità generale dello Stato e le modifiche a tale legge, da tempo concretate, non poterono finora essere presentate all'approvazione del Parlamento per ragioni non dipendenti dall'Amministrazione della marina. Inoltre erano stati presi accordi con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e col R. console di Cardiff perchè l'Ufficio tecnico, incaricato sopra luogo degli acquisti, fosse composto di personale misto delle due Amministrazioni.

Era stata altresì ventilata l'idea della costituzione di una Compagnia di navigazione italiana pel trasporto in Italia dai paesi di produzione del carbone occorrente allo Stato, in modo da assicurare alla bandiera nazionale tale traffico non indifferente, che per ora si aggira annualmente intorno al milione di tonnellate e che andrà certo aumentando con lo sviluppo delle nostre reti ferroviarie.

Ciò detto, io posso assicurare l'onorevole senatore Borgatta che il Ministero farà del suo meglio per potere ottemperare ai desideri da lui espressi, che sono anche quelli dell'Amministrazione che ho l'onore di dirigere.

Per quanto si riferisce alle navi costruite per la R. marina per trasporto di combustibile ed impostate sotto l'Amministrazione dell'onorevole senatore Morin, posso dichiarare che la prima di esse, il *Bronte*, è pronta e che ho già date disposizioni perchè sia inviata in Inghilterra per fare il primo carico di carbone. Se questo bastimento non è ancora partito, si è perchè appunto non poteva fare acquistare direttamente il carbone pel rifornimento dei depositi, perchè la nave da guerra, per le disposizioni vigenti, può acquistare all'estero il solo quantitativo di carbone stabilito per la sua dotazione, e quindi il *Bronte* non avrebbe potuto acquistare le 5000 o 5500 tonnellate che può imbarcare e trasportare nello Stato.

La seconda di dette navi, lo *Sterope*, ha già iniziate le prove, e spero che fra qualche mese, quando sarà pronta, l'Amministrazione potrà con esse conseguire il duplice vantaggio che le perverrà dall'acquisto diretto e dal trasporto, con propri mezzi, di un certo numero di tonnellate di carbone all'anno e dalla formazione

ed allenamento di un buon numero di fuochisti carbonai.

Oltre a ciò, durante l'anno, se capiterà la circostanza favorevole, io disporrò che questi bastimenti al loro arrivo dai porti di produzione raggiungano le squadre per approvvigionarne le navi, e così si conseguirà anche lo scopo di eseguire l'importante esercizio del rifornimento di carbone da piroscafi, sia nelle rade che in alto mare, esercizio questo utilissimo perchè risponde al modo col quale dovranno effettuarsi in gran parte i rifornimenti in guerra.

Mi lusingo con ciò di aver risposto completamente all'onorevole senatore Borgatta; ma se avesse altri schiarimenti da richiedermi, sarò felicissimo di darglieli.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Ringrazio l'onorevole ministro delle informazioni date e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'acquisto dei carboni per la Regia Marina ed al noleggio delle navi destinate al loro trasporto potranno essere applicate le norme che, per l'acquisto dei tabacchi esteri, sono stabilite con l'art. 4 della legge sulla contabilità generale dello Stato, testo unico del 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3^a) modificato con la legge 14 luglio 1887, n. 4713 (Serie 3^a).

(Approvato).

Art. 2.

A modificazione dell'art. 7 della legge 2 luglio 1905, n. 320, le somme stanziata nella parte ordinaria del bilancio della Marina per l'acquisto dei combustibili per la navigazione, che non fossero impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, saranno portate come residui in aumento dell'assegno del corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio successivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo Reale equipaggi » (N. 369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 369).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'art. 3° della legge 6 marzo 1898, n. 59, è aggiunto il seguente capoverso:

« La permanenza massima nei gradi di Nocchiere di 3^a e di 2^a classe e nei gradi corrispondenti è di sei anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali saranno promossi alla classe rispettivamente superiore, purchè riconosciuti idonei ».

(Approvato)

Art. 2.

I militari di bassa forza del Corpo Reale Equipaggi, quando abbiano compiuto almeno venti anni di effettivo servizio e raggiunto il cinquantaduesimo anno di età, cessano dal servizio attivo e sono collocati a riposo per anzianità di servizio e per ragione di età.

Il Governo ha facoltà di sospendere l'applicazione di questa disposizione durante il tempo di guerra e di ritardarne l'applicazione ai militari destinati od imbarcati all'estero fino al loro ritorno nel Regno.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 3° della legge 27 giugno 1901, n. 276, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. Sono stabilite due successive rafferme di sei anni, a ciascuna delle quali è annesso un soprassoldo mensile di L. 25.

La prima rafferma con un soprassoldo può concedersi:

a) ai sottufficiali di ogni categoria ed ai sotto capi e comuni di 1^a classe delle categorie Cannonieri, Torpedinieri, Fuochisti e Semaforisti, dopo che abbiano compiuto la ferma di quattro o di sei anni;

b) ai sotto capi ed ai comuni di 1^a classe delle altre categorie, dopo che abbiano compiuto sei anni di ferma,

Non possono però ottenerla i militari che abbiano compiuto 36 anni di età, se graduati, e 32 se comuni.

La seconda rafferma col doppio soprassoldo può concedersi ai militari che abbiano compiuto la prima rafferma di sei anni.

I militari raffermati con uno o due premi in base alla legge sulla leva marittima del 16 dicembre 1888 (testo unico approvato con regio decreto, n. 5860, serie 3^a) e con paga superiore alla ordinaria possono essere ammessi a commutare la rafferma in corso nella rafferma sessennale col doppio soprassoldo, cessando dal percepire il premio o i premi di rafferma e l'assegno in aumento della paga ordinaria del loro grado o della loro classe che ricevono in forza delle disposizioni preesistenti.

Nelle concessioni di queste rafferme si ha per norma la somma disponibile a tale uopo nel bilancio annuale della marina in relazione a quanto è prescritto dall'art. 11. Nei limiti del fondo stanziato avrà la precedenza la concessione della rafferma con un soprassoldo.

Art. 3 bis. — Il soprassoldo annesso alle rafferme di sei anni ha la stessa decorrenza della rafferma.

Però i militari vincolati alla ferma di anni sei, ascritti alle categorie cannonieri, torpedinieri, macchinisti e fuochisti dei ruoli naviganti ed alla categoria semaforisti, potranno, dopo compiuti quattro anni di ferma, essere ammessi all'anticipato godimento del soprassoldo di lire 25, purchè si vincolino a contrarre, al termine della loro ferma, la rafferma di sei anni.

Pei militari ammessi a commutare la rafferma in corso in quella sessennale col doppio soprassoldo, quest'ultimo decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della commutazione.

(Approvato).

Art. 4.

Gli stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1906-907, ai capitoli 53 « Armamenti navali » e 43 « Corpo Reale Equipaggi, paghe alla bassa forza » sono rispettivamente diminuiti di lire 250,000 e di lire 533,813.

La complessiva somma di lire 783,813 è portata in aumento allo stanziamento del capitolo 46 « Corpo Reale Equipaggi, premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni ».

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1907.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 2° della presente legge non saranno applicate ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi che, alla data della sua entrata in vigore, già fossero stati dichiarati idonei e compresi nel quadro di avanzamento a scelta al grado di sottotenente macchinista del Corpo del Genio navale, o a quello di sottotenente del Corpo Reale Equipaggi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello » (N. 370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge.
(V. Stampato N. 370).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge: se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore generale del grado di guardiamarina, compiuti trenta mesi di grado, saranno promossi sottotenenti di vascello, previo l'accertamento della idoneità.
(Approvato).

Art. 2.

Il numero dei sottotenenti di vascello e dei guardiamarina è stabilito complessivamente in n. 335.
(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la Regia Marina e lavori per le piazze marittime » (N. 371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la Regia Marina e lavori per le piazze marittime ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 371).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge: se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria in lire 3,535,000 per i titoli seguenti:

1. Sistemazione dei depositi viveri e panifici della Regia marina L. 1,485,000;
 2. Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia marina L. 1,603,000;
 3. Lavori occorrenti a piazze marittime L. 447,000.
- (Approvato).

Art. 2.

La somma indicata nell'articolo precedente verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio di previsione del Ministero della marina ed in aggiunta alla somma complessiva di spese effettive consolidate con la legge 2 luglio 1905, e sarà ripartita fra gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908 e 1908-909 in tre speciali capitoli, in conformità dell'annessa tabella.
(Approvato):

TABELLA di ripartizione della spesa straordinaria di L. 3,535,000.*Esercizio 1906-907.*

Cap. n. 00. Sistemazione dei depositi viveri e panifici della Regia marina	L.	200,000
» Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia marina	»	270,000
» Lavori occorrenti a piazze marittime.	»	30,000
	Totale L.	<u>500,000</u>

Esercizio 1907-908.

Cap. n. 00. Sistemazione dei depositi viveri e panifici della Regia marina	L.	500,000
» Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia marina	»	450,000
» Lavori occorrenti a piazze marittime.	»	417,000
	Totale L.	<u>1,367,000</u>

Esercizio 1908-909.

Cap. n. 00. Sistemazione dei depositi viveri e panifici della Regia marina	L.	785,000
» Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia marina	»	883,000
	Totale L.	<u>1,668,000</u>
	Totale generale L.	<u>3,535,000</u>

ALLEGATO A.**Sistemazione dei depositi viveri e panifici della Regia marina.**

<i>Spezia.</i> — Costruzione di un deposito viveri costituito da due fabbricati. Costruzione di un panificio	L.	550,000
<i>Gaeta.</i> — Sistemazione di locali per deposito viveri e per panificio. Costruzione di un pontile per il rifornimento dei viveri alle Regie navi	»	115,000
<i>Messina.</i> — Sistemazione di locali per deposito viveri. Costruzione di un panificio. Costruzione di un pontile	»	135,000
<i>Venezia.</i> — Costruzione di un panificio.	»	250,000
<i>Taranto.</i> — Costruzione di un deposito viveri. Costruzione di un panificio. Costruzione di un pontile	»	385,000
<i>Maddalena.</i> — Costruzione di pontili per il rifornimento dei viveri alle Regie navi	»	50,000
	Totale L.	<u>1,485,000</u>

ALLEGATO B.

Sistemazione dei depositi di munizioni della Regia marina.

<i>Spezia.</i> — Costruzione di un deposito munizioni. Costruzione di nuovi magazzini per deposito di munizionamento di servizio e di riserva delle Regie navi. Costruzione di nuovi laboratori e nuovi magazzini per balistite. Binari, banchine e pontili occorrenti L.	429,000
<i>Gaeta.</i> — Costruzione di una tettoia chiusa per servizi accessori della polveriera. »	10,000
<i>Messina.</i> — Costruzione di un gruppo di magazzini a polvere per deposito di munizionamento di servizio e di riserva delle Regie navi, e relativo binario di raccordo con la ferrovia che conduce al porto »	520,000
<i>Estuario Veneto.</i> — Costruzione di nuovi magazzini per deposito di munizionamento di servizio e di riserva delle Regie navi. Costruzione di nuovi locali per deposito di fulmicotone idrato. Sistemazione di locali per deposito munizioni. Costruzione di traverse-riparo per isolamento dei magazzini delle munizioni. »	319,000
<i>Taranto.</i> — Costruzione di magazzini per deposito di munizionamento di servizio e di riserva delle Regie navi. Costruzione di un magazzino per deposito di balistite e di una tettoia per deposito di proiettili scarichi. Completamento della sistemazione del servizio d'imbarco e sbarco delle munizioni, colla ricostruzione in struttura muraria di un pontile in legno »	165,000
<i>Estuario della Maddalena.</i> — Completamento della costruzione di un gruppo di magazzini e polvere per deposito di munizionamento di servizio e di riserva delle Regie navi. »	160,000
Totale . . . L.	<u>1,603,000</u>

ALLEGATO C.

Lavori occorrenti a piazze marittime.

<i>Estuario Veneto.</i> — Costruzione di opere difensive. Costruzione di fabbricati per alloggiare a terra il personale della Difesa marittima. Impianto di una nuova stazione torpediniere . . . L.	370,000
<i>Messina</i> — Impianto di condotta di acqua potabile per i fabbricati della Difesa e per il panificio »	20,000
<i>Maddalena.</i> — Impianto di nuovi distillatori con relativo serbatoio »	57,000
Totale . . . L.	<u>447,000</u>

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica dei siluri della Regia Marina a San Bartolomeo (Spezia) » (N. 348).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica dei siluri della Regia Marina a San Bartolomeo (Spezia) ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge.
(V. Stampato N. 348).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Per l'impianto e l'esercizio della fabbrica dei siluri a S. Bartolomeo (comune di Spezia), prevista dall'art. 3 della legge 2 luglio 1905, n. 320, è assegnato un personale lavorante non superiore, in complesso, a 100 individui che costituiranno un ruolo separato.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro della marina ha facoltà di assumere in servizio il personale indicato nel precedente articolo e di provvedere alle successive sostituzioni, con le stesse norme che si troveranno in vigore per il personale lavorante dei Regi stabilimenti marittimi, indipendentemente dalle condizioni contenute nell'art. 7 della legge 13 giugno 1901, n. 258.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale ammesso in servizio in base alla presente legge sarà considerato a tutti gli effetti come personale lavorante dei Regi stabilimenti marittimi; non sarà però ad esso ap-

plicabile la legge 26 dicembre 1901, n. 518, che regola le pensioni degli operai della Regia marina e verrà invece iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai con le norme che seguono.
(Approvato).

Art. 4.

Gli operai acquistano diritto a liquidare la pensione presso la Cassa nazionale di previdenza di cui all'articolo precedente:

a) quando abbiano compiuti 60 anni d'età con 25 almeno di servizio;

b) quando abbiano compiuti 25 anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) quando per ferite od infermità contratte per cause di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori e l'età raggiunta, dietro rinuncia delle indennità previste dalla legge per gl'infortuni sul lavoro.

(Approvato).

Art. 5.

Il tempo di servizio utile per la pensione è rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio prestati nella qualità di operaio della fabbrica di siluri.

Nella determinazione della durata del servizio utile per la pensione sono anche computati il servizio militare, nonchè gli altri civili prestati nell'Amministrazione dello Stato.

In nessun caso è tenuto conto del servizio anteriore al 17° anno di età.

Le campagne di guerra e gli aumenti nel computo di determinati servizi, stabiliti dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1905, n. 70, sono calcolate nella stessa misura per gli operai della fabbrica dei siluri.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero; se è uguale o inferiore a sei mesi, si trascura.

(Approvato).

Art. 6.

La pensione annua dell'operaio che si trovi nelle condizioni previste alle lettere a) e b)

dell'art. 4 sarà liquidata in base alla media delle due mercedi giornaliere più elevate alle quali sia pervenuto durante l'ultimo decennio e che abbia mantenute per due anni almeno. A 25 anni di servizio la pensione corrisponderà alla detta media moltiplicata per 150. Questo moltiplicatore sarà aumentato di tre unità per ogni anno di servizio oltre i 25.

Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4 danno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi ovvero di due di questi membri, alla pensione che avrebbe liquidato l'operaio a 60 anni di età in base alla mercede più elevata percepita durante il servizio, aumentata di un terzo;

b) l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità equivalenti secondo le disposizioni in vigore per i funzionari dello Stato, alla pensione che avrebbe liquidato l'operaio a 60 anni di età in base alla mercede più elevata percepita durante il servizio;

c) le ferite e le infermità meno gravi alla pensione che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, calcolata sulla mercede più elevata, sempre che esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianità di servizio.

In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a lire 480 annue.

(Approvato).

Art. 7.

Gli operai sono iscritti alla Cassa nazionale nel ruolo delle mutualità. Essi possono però domandare di essere iscritti o di far passaggio al ruolo dei contributi riservati secondo le norme che regolano la Cassa di previdenza, rimanendo inalterato il contributo dello Stato per la pensione nel ruolo delle mutualità.

(Approvato).

Art. 8.

Il contributo della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai è costituito:

a) da una ritenuta sulle mercedi, nella misura di lire 1.50 mensili per le mercedi infe-

riori a lire 3 giornaliere e di lire 2 mensili per le mercedi giornaliere di lire 3 o superiori;

b) da un contributo dello Stato, nella misura annua di lire 18 per ogni operaio con mercede inferiore a lire 3 giornaliere e di lire 24 per ogni operaio con mercede di lire 3 o superiore.

Qualora la liquidazione del conto individuale dell'iscritto al ruolo delle mutualità produca, indipendentemente dai versamenti volontari, una pensione inferiore a quella stabilita dall'art. 6, lo Stato verserà alla Cassa nazionale la somma capitale necessaria affinché la pensione raggiunga la detta misura.

Per l'iscritto nel ruolo dei contributi riservati la somma da versarsi dallo Stato sarà uguale a quella che a parità di tutte le altre condizioni sarebbe da versarsi se fosse iscritto al ruolo delle mutualità.

(Approvato).

Art. 9.

Gli operai che diventino inabili al lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio e non si trovino nelle condizioni di età e di servizio stabilite per aver diritto a pensione vitalizia, possono richiedere la liquidazione del conto individuale.

Coloro che nelle condizioni precedenti abbiano prestato più di 10 anni di servizio hanno diritto ad un versamento suppletivo da parte dello Stato perchè, indipendentemente dai versamenti volontari, il loro conto raggiunga un importo:

di 300 volte la mercede media dell'ultimo quinquennio se non abbiano compiuto 15 anni di servizio;

di 450 volte se ne abbiano compiuti 15 e non 20;

di 600 volte quando ne abbiano compiuti 20 ma non 25.

Dietro richiesta dell'operaio la liquidazione del conto rispettivo è fatta dalla Cassa nazionale sotto forma di pagamento della somma capitale assicurata.

Gli operai che lascino il servizio per qualsiasi altro motivo conservano in loro favore anche i contributi già versati dallo Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Gli operai che siano espulsi dal servizio per furto, in seguito a sentenza passata in giudicato, nei reali stabilimenti marittimi o sulle regie navi, perdono qualsiasi ulteriore diritto verso lo Stato in dipendenza della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Nel caso in cui qualche operaio passi ad altro ufficio dell'Amministrazione marittima, pel quale sia stabilita una pensione secondo le norme ordinarie, nella determinazione di questa sarà computato anche il periodo di tempo trascorso in servizio della fabbrica di siluri; ma nella liquidazione relativa sarà dedotto l'importo della pensione che fosse dovuta dalla Cassa nazionale di previdenza per i versamenti da essa percepiti.

(Approvato).

Art. 12.

I fondi occorrenti per i contributi a carico dello Stato costituiranno un apposito capitolo del bilancio della marina.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della Marina (N. 373).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge che ha per titolo: « Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della Marina ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 373).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione centrale della marina: carriera amministrativa e di ragioneria e carriera d'ordine, sono stabiliti in conformità dell'unita tabella che fa parte integrante della presente legge.

Rimane abrogata la tabella A annessa alla legge 11 luglio 1904, n. 353.

Il ruolo organico della carriera amministrativa e di ragioneria avrà effetto dal 1° novembre 1906, quello della carriera d'ordine dal 1° luglio 1906.

(Approvato).

Art. 2.

Per effetto della soppressione dell'Ufficio di revisione, istituito con Regio decreto 17 luglio 1876, il ruolo organico del corpo di Commissariato militare marittimo sarà, con la data del 1° novembre 1906, ridotto dei posti seguenti:

13 Capitani

3 Tenenti

—

Totale . . . 16

(Approvato).

Art. 3.

Dei posti portati in aumento all'organico del personale civile dell'Amministrazione centrale della marina, saranno messi a concorso per titolo e conferiti a scelta del Ministero ad ufficiali del corpo di Commissariato militare marittimo con le norme seguenti:

Tre posti di segretario di 1ª classe ad ufficiali del grado di capitano cheentino due quinquenni di permanenza nel grado stesso.

Questi verranno classificati tra gli attuali segretari di 1ª classe in ragione dell'anzianità rispettiva nei gradi di capitano e segretario, fermi restando i diritti acquistati alla promozione dagli iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento.

Due posti di segretario di 2ª classe ad ufficiali del grado di capitano con un quinquennio di permanenza nel grado stesso.

Questi saranno classificati promiscuamente fra i segretari di 2ª classe in ragione dell'anzianità rispettiva nei gradi di capitano e di segretario.

Otto posti di segretario di 3^a classe ad ufficiali del grado di capitano.

Questi saranno classificati promiscuamente, fra i segretari di 3^a classe, in ragione dell'anzianità rispettiva nei gradi di capitano e di segretario.

Tre posti di vice-segretario di 1^a classe ad ufficiali del grado di tenente commissario, con un quinquennio di permanenza nel grado stesso.

Questi saranno classificati, in ragione dell'anzianità rispettiva, fra i vice-segretari di 1^a classe.

Gli ufficiali commissari che abbiano conseguito il diploma di perito in merceologia continueranno a far parte del corpo di Commissariato militare marittimo.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio 1906-907 le variazioni dipendenti dalla presente legge, nei capitoli del personale del Ministero e del corpo di Commissariato militare marittimo.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Agli ufficiali del corpo di Commissariato militare marittimo, che, per effetto del loro passaggio nel personale civile dell'Amministrazione centrale, venissero a percepire uno stipendio inferiore a quello effettivamente da loro goduto, compresi i quinquenni, al momento del passaggio, sarà concesso un assegno personale pari alla differenza: questo assegno verrà gradatamente diminuendo in corrispondenza degli aumenti successivamente conseguiti nel nuovo ruolo e cesserà allorquando abbiano raggiunto uno stipendio pari o superiore a quello goduto.

(Approvato).

Art. 6.

I posti che, per effetto dell'applicazione dell'articolo 1° della presente legge, risulteranno eccedenti nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione centrale della marina, continueranno ad essere ricoperti dagli attuali titolari fino a che, per avanzamenti o per eliminazione di essi, non siasi raggiunto il numero stabilito dalla tabella di cui all'articolo stesso.

(Approvato).

Personale civile dell'Amministrazione centrale della Marina

Carriera amministrativa e di ragioneria.

Direttore generale	a L.	9,000	N.	1
Direttori capi divisione di 1 ^a classe.	»	7,000	»	5
Id. id. di 2 ^a id.	»	6,000	»	4
Capi sezione di 1 ^a classe.	»	5,000	»	15
Id. di 2 ^a id.	»	4,500	»	14
Segretari di 1 ^a classe	»	4,000	»	12
Id. di 2 ^a id.	»	3,500	»	14
Id. di 3 ^a id.	»	3,000	»	14
Vice-segretari di 1 ^a classe	»	2,500	»	12
Id. di 2 ^a id.	»	2,000	»	9

Carriera d'ordine.

Capo degli uffici d'ordine	a L.	4,000	N.	1
Archivisti di 1 ^a classe.	»	3,500	»	7
Id. di 2 ^a id.	»	3,200	»	12
Id. di 3 ^a id.	»	2,700	»	18
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	»	2,200	»	30
Id. id. di 2 ^a id.	»	1,800	»	22
id. id. di 3 ^a id.	»	1,500	»	10

Confronto della spesa fra gli organici attuali e gli organici già proposti col primitivo progetto.

Carriera amministrativa e di ragioneria.

Carriera d'ordine.

Forza numerica		Variazioni	G R A D I	Importo della spesa		Forza numerica		Variazioni	G R A D I	Importo della spesa	
Organico attuale	Organico che si propone			Organico attuale	Organico che si propone	Organico attuale	Organico che si propone			Organico attuale	Organico che si propone
1	1	—	Direttori generali	9,000 »	9,000 »	1	1	»	Capo degli uffici d'ordine	4,000	4,000
6	5	— 1	Capi divisione di 1ª classe	42,000 »	35,000 »	8	7	— 1	Archivisti di 1ª classe	28,000	24,500
3	4	+ 1	Id. 2ª »	18,000 »	24,000 »	7	12	+ 5	Id. di 2ª »	22,400	38,400
12	14	+ 2	Capi sezione di 1ª classe	60,000 »	70,000 »	12	18	+ 6	Id. di 3ª »	32,400	48,600
9	12	+ 3	Id. 2ª »	40,500 »	54,000 »	22	30	+ 8	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	48,400	66,000
12	10	— 2	Segretari di 1ª classe	48,000 »	40,000 »	24	22	— 2	Id. di 2ª »	43,200	39,600
14	10	— 4	Id. 2ª »	49,000 »	35,000 »	22	10	— 12	Id. di 3ª »	33,000	15,000
11	10	— 1	Id. 3ª »	33,000 »	30,000 »	96	100	+ 4	Totale	211,400	236,100
7	9	+ 2	Vice-segretari di 1ª classe	17,500 »	22,500 »				Aumenti sessennali	14,850	3,000
6	9	+ 3	Id. 2ª »	12,000 »	18,000 »				Somma complessiva degli organici	226,250	239,100
81	84	+ 3	Totale	329,000 »	337,500 »				Differenza in più		12,850
			Differenza di stipendio a n. 5 segretari di 1ª classe incaricati delle funzioni di capo sezione	2,500 »	—						
			Assegno ai volontari	4,000 »	—						
			Spesa complessiva degli organici	335,500 »	337,500 »						
			Differenza in più	2,000 »							

RIASSUNTO

Carriera amministrativa e di ragioneria (Spesa in più)	L. 2,000
Carriera d'ordine (Spesa in più).	» 12,850
Totale	L. 14,850 (1)

(1) Questa maggiore spesa si riduce a sole lire 3,150 per effetto della economia arrecata dalla soppressione dell'Ufficio di revisione. (Vedi Prospetto B).

PROSPETTO **B.**

Stato dimostrativo della spesa, in conseguenza delle variazioni introdotte nel ruolo organico del Ministero per effetto della soppressione dell'Ufficio di revisione.

Diminuzioni.

3 Capitani a lire 4,000	L. 12,000	
2 id. id. 3,700	» 7,400	
8 id. id. 3,400	» 27,200	
3 Tenenti id. 2,700	» 8,100	
Minore somma per indennità agli ufficiali già coman-		
dati al soppresso Ufficio di revisione	» 12,500	
		<u>L. 67,200</u>

Aumenti.

1 Capo sezione di 1 ^a classe a lire 5,000	L. 5,000	
2 » di 2 ^a id. » 4,500	» 9,000	
2 Segretari di 1 ^a classe a » 4,000	» 8,000	
4 » di 2 ^a id. » 3,500	» 14,000	
4 » di 3 ^a id. » 3,000	» 12,000	
3 Vice-segr. di 1 ^a id. » 2,500	» 7,500	
		<u>L. 55,500</u>
		<u>» 11,700</u>

RIASSUNTO GENERALE.

Aumento di spesa portato dal prospetto A.	L. 14,850
Diminuzione di spesa portata dal prospetto B.	» 11,700
	<u>L. 3,150</u>

PROSPETTO C.

Confronto tra i ruoli organici della categoria d'ordine delle varie Amministrazioni centrali (1).

	Archivisti				Ufficiali d'ordine			Totale	
	capi	di 1 ^a clas.	di 2 ^a clas.	di 3 ^a clas.	di 1 ^a clas.	di 2 ^a clas.	di 3 ^a clas.		
	L. 4,000	L. 3,500	L. 3,200	L. 2,700	L. 2,200	L. 1,800	L. 1,500		
Ministero Marina .	organico attuale.	1	8	7	12	22	24	22	96
	organico che si propone .	1	7	12	18	30	22	10	100
» Guerra .	organico attuale.	1	5	16	40	86	75	32	255
	organico che si propone .	1	5	20	50	100	58	15	249
» Interno	3	6	1	—	15	23	27	85	
» Esteri	3	5	6	7	10	6	2	39	
» Agricoltura, industria e commercio .	2	8	8	14	32	83	30	87	
» Pubblica Istruzione.	—	7	11	13	28	33	18	114	
» Grazia e Giustizia	2	7	7	14	25	—	39	121	
» Lavori Pubblici	—	12	12	11	25	11	9	80	
» Finanze	5	21	25	36	97	72	37	293	
» Tesoro	—	21	26	46	87	77	32	293	

(1) Non si è compreso l'organico dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi il quale, data la speciale costituzione del personale, non può essere posto a confronto con la categoria d'ordine degli altri Ministeri

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1906

PROSPETTO D.

Confronto dell'anzianità nei rispettivi gradi degli impiegati d'ordine più anziani delle varie Amministrazioni centrali.

	ARCHIVISTI						UFFICIALI D'ORDINE					
	di 1ª classe		di 2ª classe		di 3ª classe		di 1ª classe		di 2ª classe		di 3ª classe	
	Data dell'ultima pro- mozione	Anzianità nel grado										
Ministero della Marina	1892	14	1897	9	1893	13	1893	13	1895	1	1899	7
» della Guerra	1893	13	1895	11	1895	9	1895	11	1901	5	1903	3
» dell'Interno	1904	2	1902	4	—	—	1900	6	1902	4	1902	4
» degli Esteri	1890	16	1902	4	1904	2	1904	2	1904	2	1904	2
» dell'Agricoltura, Industria e Com- mercio	1900	6	1903	3	1903	3	1903	3	1903	3	1903	3
» della Pubblica Istruzione	1899	7	1899	7	1903	3	1898	8	1903	3	1904	2
» di Grazia e Giustizia	1897	9	1905	1	1905	1	1898	8	1905	1	1905	1
» dei Lavori pubblici	1902	4	1904	2	1904	2	1900	6	1904	2	1904	2
» delle Finanze	1900	6	1904	2	1904	2	1904	2	1904	2	1904	2
» del Tesoro	1902	4	1902	4	1903	3	1897	9	1900	6	1904	2

NB. — Dal prospetto suddetto emerge come nei Ministeri della marina e della guerra si verifica un fortissimo ristagno nelle ultime classi di fronte agli altri Ministeri, prodotto dalla sproporzione fra i gradi superiori e quelli inferiori.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale » (N. 330).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 330).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le contravvenzioni alla legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917, nonché quelle riguardanti la polizia forestale e le prescrizioni di massima stabilite dal Comitato forestale in ciascuna provincia del Regno, quando è stabilita la pena pecuniaria non superiore alle lire 300, potranno essere conciliate davanti il sindaco del luogo ove la contravvenzione si sia commessa, entro un mese dal giorno della loro constatazione con analogo verbale, pagando una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa, oltre le eventuali spese del procedimento, fermo l'obbligo di rendere saldo o boscoso il terreno dissodato o diboscato in contravvenzione alle leggi entro il termine di diciotto mesi dalla data della conciliazione avvenuta.

Dopo la seconda recidiva i contravventori sono esclusi da ulteriori conciliazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Non avvenendo entro il termine di cui all'art. 1° la conciliazione, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria per l'ulteriore corso di giustizia.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è incaricato di emanare le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Si applicano le disposizioni della presente legge anche alle contravvenzioni forestali pendenti alla data della pubblicazione della legge stessa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 58 della legge 22 dicembre 1886, n. 5849 (serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica » (N. 314).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 314).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, numero 5849 (serie 3^a) è sostituito il seguente:

« Il trasporto, nel Regno, di cadaveri da Comune a Comune è autorizzato dal Prefetto, e l'introduzione di cadaveri nel Regno dall'estero è autorizzata dal ministro dell'interno, oppure, per delegazione di esso, dal Prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

« È vietato di seppellire un cadavere in un luogo qualsiasi diverso dal cimitero sotto la

pena pecuniaria al contravventore di lire 51, estensibile a lire 100, oltre le spese necessarie per il trasporto al cimitero.

« È fatta eccezione per l'inumazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita nei cimiteri.

« Sarà inoltre in facoltà del Ministero dell'interno di autorizzare di volta in volta con apposito decreto la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero purchè concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

« La concessione ministeriale di cui al precedente comma sarà vincolata al pagamento di una tassa nella misura prescritta dal n. 40 della tabella annessa alla legge 13, settembre 1874, n. 2086 (serie 2^a): senza pregiudizio del pagamento della tassa dovuta per l'autorizzazione al trasporto della salma da Comune a Comune nel Regno. È fatta eccezione soltanto per gli illustri personaggi ai quali siano decretate onoranze nazionali ».

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è incaricato a coordinare e riunire le disposizioni della presente legge col testo unico delle leggi sanitarie previste dall'art. 17 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Lavori addizionali e spesa di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della R. Ambasciata di Costantinopoli » (N. 382).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lavori addizionali e spesa di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della R. Ambasciata di Costantinopoli ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 382).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 40,000, in aggiunta a quella concessa colla legge n. 377 del 9 luglio 1905, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1905-906, distinto col n. 45 *quinquies* e colla dizione: « Spesa per lavori addizionali e per arredamento della casa demaniale in Therapia ad uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli ».

(Approvato).

Art. 2.

Per gli atti concernenti la esecuzione dei lavori e l'arredamento di cui al precedente articolo, il Governo del Re è autorizzato a derogare alla disposizione della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29 "missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali" del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 383).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni di lire 68,500 al capitolo 29: « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1905-906.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dare lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 68,500 al capitolo 29 « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stanziamento di lire 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione " Spese per la Macedonia » (Numero 384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Stanziamento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione « Spese per la Macedonia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzato lo stanziamento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1906-907, distinto col numero 45 *bis* e colla denominazione « Spese per la Macedonia ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati dello scrutinio per la votazione di ballottaggio per la nomina di

quattro membri della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Vengono estratti i nomi dei signori senatori Mariotti Filippo, Bacci e Racioppi.

Discussione del disegno di legge: « Riforma dei ruoli organici del personale dipendente dal Ministero del tesoro » (N. 378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Riforma dei ruoli organici del personale dipendente dal Ministero del tesoro.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo progetto di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 378*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1906 i ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti d'emissione, d'ordine e di servizio delle avvocature erariali; di ragioneria delle intendenze di finanza; delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo sono stabiliti, rispettivamente, in conformità delle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le ispezioni da eseguirsi presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali in adempimento di quanto prescrive l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e quelle delle Intendenze di finanza, mediante gl'ispettori e i vice-ispettori di cui le tabelle A e D annesse alla presente legge, saranno ordinate in modo che ciascuno dei detti uffici venga sottoposto a una prima verifica nel triennio dal 1906-907 al 1908-909 e successivamente a periodi non maggiori di due anni.

Il Governo del Re statuirà le norme che regoleranno le ispezioni, con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

Dopochè tutti i candidati riusciti vincitori e quelli risultati idonei negli esami di concorso per i posti di volontario amministrativo e di ragioneria nel Ministero, indetti, rispettivamente, con i decreti ministeriali 30 aprile 1905, nn. 3333 e 3334, avranno conseguita la nomina a volontario e successivamente quella ad impiego retribuito, i posti di volontario e quello di vice segretario di 3^a classe nelle rispettive carriere, a misura che si renderanno vacanti, saranno convertiti con decreto Reale:

a) per la carriera amministrativa: in 15 posti di vice-segretario di 1^a classe e 10 di 2^a;

b) per la carriera di ragioneria: in 14 posti di vice-segretario di 1^a classe e 6 di 2^a;

I posti che resteranno scoperti nella seconda classe dei vice-segretari dopo la soppressione della classe 3^a saranno conferiti, per due terzi a scelta e in base alle note personali, all'anzianità e ai titoli di studio per la carriera amministrativa ai vice-segretari amministrativi di 2^a e 3^a classe delle Intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e per la carriera di ragioneria ai vice-segretari di 2^a e 3^a classe di ragioneria delle Intendenze medesime e delle delegazioni del tesoro.

Per l'altro terzo saranno conferiti mediante esame di concorso per la carriera amministrativa ai vice segretari amministrativi di 2^a e 3^a classe delle Intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e per la carriera di ragioneria ai vice segretari di 2^a e 3^a classe di ragioneria delle Intendenze medesime e delle Delegazioni del tesoro.

Il giudizio così per la promozione a scelta come per i concorsi sarà dato da una Commissione composta:

per la carriera amministrativa, di un consigliere di Stato che la presiede, di un consigliere di appello, di un vice avvocato erariale, di un professore ordinario di Università e di un direttore capo-divisione del Ministero;

per la carriera di ragioneria, di un consigliere della Corte dei conti, come presidente, dell'ispettore generale di ragioneria del Mini-

stero del tesoro, di un referendario della Corte dei conti, di un professore ordinario di Università e di un professore di ragioneria o di matematica.

Le funzioni di segretario di ciascuna delle Commissioni saranno affidate ad un impiegato del Ministero del tesoro di grado non inferiore a quello di segretario.

Le altre norme dei due concorsi verranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I fondi che si renderanno disponibili per la soppressione dei posti della classe transitoria degli ufficiali d'ordine del Ministero, saranno destinati ad aumentare gradualmente le tre classi degli ufficiali d'ordine fino al limite di 18 posti per la 1^a, di 22 per la 2^a e di 44 per la 3^a.

(Approvato).

Art. 5.

L'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti d'emissione e sui servizi del tesoro ha grado parificato a quello di direttore generale ed esercita la sua azione direttiva su tutti i servizi affidati all'Ispettorato generale, compresa la vigilanza sulle opere di risanamento della città di Napoli regolata con Regio decreto 8 maggio 1904, n. 180.

Il vice-ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro ha grado parificato a quello di ispettore generale.

(Approvato).

Art. 6.

Dopo l'attuazione delle tabelle organiche approvate con la presente legge, i posti di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro saranno esclusivamente conferiti in seguito ad un esame di concorso scritto ed orale che accerti rigorosamente negli aspiranti una cultura specifica superiore.

Saranno ammessi al concorso tutti i funzionari dell'Amministrazione centrale e provin-

ziale del Tesoro, che all'atto della domanda abbiano otto anni di servizio e stipendio non inferiore a L. 3,500, purchè muniti di un diploma conseguito presso Istituti di studi superiori, in essi compresi l'Università commerciale Luigi Bocconi in Milano, il Regio Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze e le Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia, o del diploma di ragioniere rilasciato da un Istituto tecnico governativo o pareggiato.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, di un Consigliere della Corte dei conti, dell'Ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro o, in sua vece, dal vice-ispettore generale, e di due professori ordinari o straordinari di Università. Fungerà da segretario della Commissione un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo sezione.

Le altre norme del concorso verranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re, contemporaneamente alla presentazione del progetto di legge per l'ordinamento definitivo dell'esercizio ferroviario, e cioè entro l'anno 1906, dovrà presentare un progetto di legge per il riordinamento del servizio e del personale delle regie avvocature erariali.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho domandato di parlare per una delucidazione ed una preghiera, o meglio un voto: spiegazioni e voto che rivolgo all'onorevole ministro del tesoro.

Nella relazione del Ministero con cui è presentato questo disegno di legge, leggo queste parole:

« Nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, proponevasi di conferire al Governo la facoltà di provvedere, mediante Reale decreto, al riordinamento generale del servizio e del personale di concetto delle R. avvocature; ma la Giunta generale del bilancio fu

d'avviso che l'importante materia dovesse essere oggetto di provvedimento legislativo, tanto più che quella istituzione, chiamata ad uno dei più alti e gravi uffici, deve tuttora la sua vita ad un atto del potere esecutivo, cioè a quello che nel 1876 creò gli uffici del contenzioso finanziario ».

Ora a me preme di stabilire che quello che si dice in questo brano della relazione ministeriale e fu pur detto nella relazione della Giunta generale del bilancio, rispetto all'articolo 6 della relazione ministeriale, col quale era stato presentato il progetto di riordinamento degli uffici delle avvocature erariali, non è esatto. Si è creduto che con quell'articolo si intendesse di rimettere al potere esecutivo la formazione dell'organico delle Regie avvocature erariali, e fu un equivoco.

Il fare ora questa discussione può parere a molti inutile o inopportuna; a me non pare inutile ed inopportuno tutto ciò che serve a metter le cose a posto, a dissipare malintesi ed equivoci.

Io quindi devo dire che quell'articolo col quale era stata proposta la riforma per le Regie avvocature erariali non riguardava l'organico, ma il regolamento.

La storia di quell'articolo è questa: avendo io presentato all'onor. ministro del tesoro uno schema di regolamento per le Regie avvocature erariali, surse il dubbio se, essendo stato il regolamento, che in atto vige, quello del 16 gennaio 1876, fatto per delegazione legislativa, non occorresse anche per il nuovo schema di regolamento una uguale delegazione.

A me pare di no; ma prevalse un diverso parere, ed allora io fui incaricato di redigere un articolo per provocare precisamente dal Parlamento i poteri che avrebbero dovuto servire a fare questo schema di regolamento, e, se si fosse tenuto l'articolo quale io lo aveva concepito, certo ogni equivoco sarebbe stato impossibile. Quell'articolo era redatto in questi termini:

« È data facoltà al Governo del Re di provvedere con ogni più conveniente riforma al migliore ordinamento degli uffici della R. Avvocatura dello Stato, per quanto si attiene all'ammissione, alla carriera e alla disciplina; e di coordinare le norme attualmente vigenti per ogni altra parte del servizio in unico re-

golamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato».

Parve invece preferibile una forma assai più generica adottata che generò l'equivoco e rese in qualche modo dispetto l'articolo stesso.

In quell'articolo si volle vedere chissà quali ree intenzioni rispetto al futuro ordinamento delle Regie Avvocature. Eppure le ree intenzioni io le avevo già manifestate con due progetti presentati, l'uno nell'aprile 1905, che riguardava propriamente l'organico; l'altro nel marzo 1906, il quale conteneva un allargamento dell'organico e insieme la proposta di un nuovo regolamento; ma le aveva presentate col desiderio chiaramente e vivamente manifestato che fossero portate alla Camera. Questa è la spiegazione.

Passo ora alla preghiera, o piuttosto al voto, come diceva in principio. Nella relazione della Giunta generale del bilancio si parla degli uffici delle R. Avvocature con un linguaggio che non saprei dire se nemico o amico, perchè in parte accarezza e in parte graffia. Liscia ed accarezza in quanto fa sperare in buone intenzioni che avrebbe il Parlamento, e voglio augurarmi anche il Governo, di dare alle R. Avvocature tale un organamento che possano meglio corrispondere all'importanza del loro ufficio; in parte però graffia in quanto parla dell'attuale assetto delle Avvocature in una maniera che in verità pare poco soddisfacente.

Leggo la stessa relazione:

« Creata nel 1876 per virtù di una *delegazione legislativa* involuta e sibillina, che autorizzava il potere esecutivo a *riordinare gli uffici del contenzioso finanziario*, oggi, anche per essere mutate le condizioni di ammissione e di carriera della magistratura per effetto di nuove leggi, e specie della legge 8 giugno 1890, n. 6878; e mutate altresì sostanzialmente le condizioni di ammissione in tutti gli uffici pubblici del Regno, specialmente per virtù della legge 11 giugno 1897, n. 182, le sole Avvocature erariali si trovano in una condizione di diritto e di fatto intollerabile.

« Nessuna norma sicura per le ammissioni, nessun pubblico concorso, nessuna garanzia di giustizia per ingredire nell'ufficio più militante, e per assumere funzioni delicatissime, le quali sorpassano quelle dei preposti alla gestione ne' pubblici servizi.

« E mentre vengono messi a pubblici concorsi i più umili posti persino nella carriera d'ordine in tutte le Amministrazioni dello Stato, le sole Avvocature erariali sono sottratte a questa legge comune; la quale oltre che costituire efficace garanzia per le giovani generazioni, costituisce altresì garanzia per la pubblica Amministrazione, che ha interesse ad ottenere la *élite* dedicarsi a' pubblici uffici.

« D'altronde neppure v'ha garanzie efficaci per i funzionari delle Avvocature, mancando il decreto istituzionale di ogni norma certa che ne regoli le promozioni e lo scambio con altre Amministrazioni dello Stato.

« Pure gli avvocati erariali per le loro attribuzioni, pel diuturno esercizio nelle discipline giuridiche, per la pratica delle cose e del movimento delle Amministrazioni pubbliche, se fossero scelti con le maggiori garanzie, e la lor carriera regolata con norme severe e scevre da estranee ingerenze, potrebbero ben meritare e l'avvicendamento nella magistratura ordinaria, e il conseguimento di posti nei consessi amministrativi del Regno ».

Parrebbe dunque che tutta la vita delle Regie Avvocature dipendesse da future norme da doversi emanare, e che allo stato attuale delle cose, le Regie Avvocature non rispondano gran fatto al compito loro affidato.

Eppure io non dico cose che non si sappiano nell'alta Assemblea, quando affermo che, non ostante che attualmente nella Regia avvocatura si entri senza la garanzia dei pubblici concorsi, esse raccolgono tuttavia elementi preziosi, e hanno dato finora tanto alla magistratura, quanto agli alti Corpi amministrativi persone, delle quali non hanno avuto che a lodarsi. Nobili intelligenze presiedono al supremo collegio giudiziario di Roma che sono venute dalle Regie avvocature; lo stesso Consiglio di Stato, al quale certamente alludono le ultime parole di questo brano della relazione della Giunta del bilancio, non credo che abbia finora a dolersi di coloro che ad esso sono giunti per mezzo della Regia avvocatura.

Che abbia a modificarsi l'ordinamento attuale della Regia avvocatura nessuno più di me lo riconosce e desidera; che possa essere opportuno che il reclutamento si faccia mediante concorso, è una cosa che certamente può essere discussa ed alla quale aderisco; tanto è

ciò vero che, nel regolamento da me proposto, un capitolo intiero è consacrato a disciplinare le norme di questi concorsi.

Ma dopo ciò debbono pure le Regie avvocature volger l'animo con gratitudine alla Giunta del bilancio per le intenzioni benevole che sulla relazione sono espresse di conveniente e decoroso miglioramento nell'ordinamento e nella carriera. E sarebbe veramente necessario.

Le Regie avvocature dal 1897 non hanno avuto alcun miglioramento di organico, ed anche quello dell'87 se portò aumento di qualche posto nei gradi superiori, nulla assolutamente cambiò della composizione organica dell'istituto; e da quell'epoca in poi nessun altro mutamento è stato fatto, mentre in tutte le altre amministrazioni dello Stato miglioramenti sensibili sono stati introdotti. E per non allontanarmi dalla amministrazione del tesoro, basti considerare che in questo lasso di tempo il Ministero del tesoro ha subito rimaneggiamenti, riforme, miglioramenti ben otto volte.

Ho veduto poi con piacere dalla Giunta generale del bilancio sollevata la questione della composizione e dell'ordinamento da darsi agli uffici legali della amministrazione ferroviaria.

Ricorderà il Senato la questione che, non eccitata da me, fu però da me portata innanzi al Senato, circa i rapporti che avrebbero dovuto legare gli uffici dell'Amministrazione ferroviaria con l'istituzione della Regia Avvocatura.

Quali siano propriamente gli intendimenti del relatore della Giunta su tal questione non appare chiaramente, e molto meno appaiono le intenzioni dell'onor. ministro del tesoro, il quale, con prudente ed apprezzabile riserbo, ne ha intieramente taciuto. Però, se in qualche modo è lecito divinare l'intenzione del relatore, parmi che dalle sue parole traluca il pensiero che a questi uffizi dell'Amministrazione ferroviaria debba darsi tale assetto, che debbano essi comporsi e disciplinarsi così da riuscire non a disdoro, ma a dignità delle Regie Avvocature erariali, poichè è bene che si sappia, o signori, che in tutta quella questione non ho avuto altra di mira che questo, che fosse cioè salvata la dignità e il decoro dell'Avvocatura erariale. Io non ho fatta altra questione, ed in questa spero che il Governo voglia a me dare il suo appoggio.

Io non ho altro a dire, e quasi a sintesi delle

ragioni che mi hanno spinto a prendere la parola su quest'articolo di legge, io prego il Senato a volermi permettere di concludere queste mie poche parole con quelle stesse con le quali io presentava il mio progetto di organico e di regolamento al ministro del tesoro del tempo:

« Levo ancora una volta, io diceva, la voce nell'interesse di questo istituto, al cui prestigio non vi è cura che a me paia soverchia. Presentai già un progetto di organico al quale in parte il presente regolamento si collega, e fin d'allora esposi le mie idee sull'ordinamento di quest'ufficio e mirando più al vantaggio materiale, alla vitalità dell'organismo, limitai le mie richieste al minimo necessario, lasciando insoddisfatti molti non indiscreti ma giusti desideri. Per la dignità degli uffici e per la integrità del deposito confidatomi con la carica che ricopro, ho combattuto, fronteggiando oneste ed inoneste opposizioni, per la dipendenza degli uffici legali dell'Amministrazione ferroviaria; e stanco, ma non ancora spossato, attendo la soluzione della questione, che è tale solo perchè si è rinunciato a chiederne giudizio al buon senso. Ora a preparare nuovo alimento di giovani forze, a ringagliardire di nuova lena le esistenti energie, a fare che giammai non venga meno l'aiuto di una speciale ed efficace direzione, presento all'E. V. questo schema di regolamento, alla cui attuazione importa che sia prima nella sua inquadratura approvato l'organico, che gli è di base.

« Eccellenza, io batto la mia via; all'autorità del Governo lo assecondarmi: facciamo di poter dire ambedue: *Ho fatto il mio dovere!* ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo mio dovere di protestare contro il sistema di venire qui in Senato a criticare le relazioni fatte dalla Giunta generale del bilancio nell'altro ramo del Parlamento. Credo il sistema non corretto; e, come avrei nell'altro ramo del Parlamento protestato se qualcuno avesse ivi criticato gli atti del Senato, così è dover mio, come capo del Governo, di protestare qui contro la critica fatta degli atti compiuti nell'altro ramo del Parlamento. Qui

non vi sono che senatori, non v'è l'avvocato generale erariale; la sua parola è davanti ai tribunali e sotto gli ordini del ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Ciò che ha detto il Presidente del Consiglio è perfettamente conforme alle disposizioni del regolamento del Senato, il quale all'articolo 48 dice: « Gli oratori avranno particolare cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei deputati, in fuori di una semplice enunciazione ».

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ma la prego di non rientrare nella discussione di quanto è stato fatto o detto nell'altro ramo del Parlamento.

DE CUPIS. Intendo perfettamente le disposizioni del regolamento, ma con la libertà che deve essermi consentita credo di poter dire all'illustre Presidente che non mi pare sia qui a proposito invocata. Ben dispone l'articolo rammentato che non deve qui farsi nuovo oggetto di discussione ciò che si è detto o fatto nell'altro ramo del Parlamento; ma la relazione della Giunta generale del bilancio è un atto parlamentare stampato, reso di pubblica ragione, che non può essere sottratto alla libera discussione. All'onorevole Presidente del Consiglio poi dico che l'Avvocato generale porta la sua parola innanzi all'autorità giudiziaria per le cause; ma egli, senatore, ha pur diritto di portare la sua parola in ciò che alla discussione e deliberazione del Senato vien presentato. In tale qualità io ho parlato; perchè non credo che questa libertà possa essermi negata per ciò che l'oggetto in discussione riguarda l'interesse degli uffici ai quali sono preposto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro di non aver nulla da mutare alle dichiarazioni che ho fatto un momento fa.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 7; chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 8

Agli attuali applicati di 1^a e 2^a classe delle Avvocature erariali che non conseguiranno la promozione col nuovo organico sarà corrisposta la differenza fra il precedente maggiore stipendio e quello fissato dall'organico stesso, mediante un assegno personale valutabile agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 9.

I fondi attualmente stanziati in bilancio per stipendi e assegni personali agli applicati della classe transitoria istituita nelle Avvocature erariali con la legge 23 giugno 1904, n. 258, saranno, a misura che si renderanno disponibili, destinati ad aumentare gradualmente le tre classi di applicati sino al limite di 10 posti per la 1^a, di 11 per la 2^a e di 17 per la 3^a.

(Approvato).

Art. 10.

Il ruolo organico dei magazzinieri economi delle Intendenze di finanza rimane stabilmente fissato in conformità dell'annessa tabella *D*. Il servizio dell'Economato nelle 26 Intendenze per le quali il nuovo organico non istituisce il posto relativo continuerà ad essere affidato ai funzionari designati dal Regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, alle condizioni in esso stabilite.

Le nomine ai posti vacanti nella 3^a classe dei magazzinieri-eonomi avranno luogo, a scelta per merito, sentito il Consiglio d'amministrazione del Ministero, fra gli ufficiali di scrittura di 4^a e 5^a classe delle Intendenze medesime.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'attuazione del ruolo organico fissato con la tabella *E*.

La fusione del personale delle Delegazioni del tesoro e di quello di gestione e controllo del ruolo unico stabilito nella predetta tabella, sarà fatta in base all'anzianità dei rispettivi funzionari.

Fino a quando non sia interamente attuato l'organico del personale d'ordine delle Delega-

zioni del tesoro, approvato con la legge 23 giugno 1904, n. 258, il relativo capitolo del bilancio viene aumentato di lire 20,000, rimanendo fissato per l'esercizio 1906-907 in lire 1,240,400. (Approvato).

Art. 12.

Il servizio delle Delegazioni del tesoro all'estero sarà affidato in avvenire a funzionari della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, aventi grado non inferiore a quello di capo sezione per i titolari delle Delegazioni ed a quello di segretario per i funzionari subalterni.

Gli attuali funzionari delle Delegazioni all'estero saranno incorporati nel personale amministrativo del Ministero nell'ultima classe dei gradi indicati nella prima parte di questo articolo.

(Approvato).

Art. 13.

Il personale fiduciario alla dipendenza del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, è soppresso.

Alle attribuzioni di carattere contabile, d'ordine e di basso servizio presso i rispettivi uffici, sarà provveduto con personale del Ministero del tesoro alla dipendenza della Direzione generale che sovrintende al relativo servizio.

(Approvato).

Art. 14.

Nel ruolo organico istituito con la tabella *E* verranno collocati, assumendo il titolo di cassiere o di aiuto-cassiere, gli impiegati che alla data della pubblicazione della presente legge disimpegnino effettive funzioni di cassa alla dipendenza del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e del tesoriere della Zecca.

Ai funzionari appartenenti al ruolo predetto aventi gestioni di denaro o di valori, o investiti di un ufficio di controllo, nell'effettivo eser-

cizio di tali funzioni, spetteranno le indennità fissate dall'annessa tabella *F*.

(Approvato).

Art. 15.

I commessi fiduciari del tesoriere centrale e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e i cottimisti della amministrazione del Tesoro, assunti in servizio non oltre il 25 giugno 1906, i quali non siano stati compresi nella sistemazione ordinata dalle leggi 28 dicembre 1902, n. 533 e 23 giugno 1904, n. 258, ad eccezione di quelli provvisti di pensione vitalizia a carico del bilancio dello Stato, saranno incorporati con la classe transitoria delle Delegazioni del Tesoro, e classificati di seguito al personale già in ruolo.

I commessi fiduciari provvisti di pensione vitalizia saranno conservati nelle attuali funzioni.

L'elenco nominativo dei funzionari indicati nel presente articolo sarà trasmesso alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 16.

Agli impiegati indicati nell'art. 14 ed ai commessi fiduciari, che nella loro qualità sono attualmente provvisti di assegnamenti superiori a quelli stabiliti per i posti cui faranno passaggio, verrà corrisposto in aggiunta allo stipendio normale, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio e gli assegnamenti anzidetti.

(Approvato).

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella *G*.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico del personale del Ministero del tesoro.

G R A D O	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivamente	
Ministro	»	1	1	25,000	25,000	25,000
Sottosegretario di Stato	»	1	1	10,000	10,000	10,000
Totale			2			35,000
Carriera amministrativa.						
Direttori generali	»	3	3	9,000	27,000	27,000
Ispettori generali	»	5	5	8,000	40,000	40,000
Direttori capi di divisione	1 ^a	10	20	7,000	70,000	130,000
Id. id.	2 ^a	10		6,000	60,000	
Capi sezione	1 ^a	19	(a) 38	5,000	95,000	180,500
Id.	2 ^a	19		4,500	85,500	
Segretari	1 ^a	40	(a) 102	4,000	160,000	361,500
Id.	2 ^a	31		3,500	108,500	
Id.	3 ^a	31		3,000	93,000	
Vice-segretari	1 ^a	25	47	2,500	62,500	101,500
Id.	2 ^a	12		2,000	24,000	
Id.	3 ^a	10		1,500	15,000	
Volontari	unica	15	15	»	»	»
Totale			230			840,500

(a) Due posti di Capo sezione di seconda classe saranno conferiti ai delegati del Tesoro di Parigi e Berlino e due posti di Segretario di terza classe ai due Vice-delegati nelle stesse sedi.

Segue TABELLA A.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivamente	
Carriera di ragioneria.						
Ragioniere generale	»	1	1	9,000	9,000	9,000
Ispettore generale	»	1	1	8,000	8,000	8,000
Direttori Capi di ragioneria e Ispettori	1ª	7	14	7,000	49,000	91,000
Id. id. id.	2ª	7		6,000	42,000	
Capi-Sezione e Vice-Ispettori	1ª	11	21 (a)	5,000	55,000	100,000
Capi-Sezione	2ª	10		4,500	45,000	
Segretari	1ª	26	60 (b)	4,000	104,000	214,500
Id.	2ª	17		3,500	59,500	
Id.	3ª	17		3,000	51,000	
Vice-segretari	1ª	15	38 (c)	2,500	37,500	78,500
Id.	2ª	13		2,000	26,000	
Id.	3ª	10		1,500	15,000	
Volontari	unica	10	10			
Totale			145			501,000
Bibliotecario	»	1	1	4,000	4,000	4,000

(a) Uno dei posti di Capo-Sezione di 2ª classe di ragioneria di nuova istituzione è assegnato all'Economocassiere del Debito pubblico.

(b) Un posto di Segretario di ragioneria di 3ª classe sarà conferito al Segretario di ragioneria delle Intendenze di finanza attualmente distaccato al Ministero.

(c) Un posto di Vice-Segretario di ragioneria di 2ª classe sarà conferito al Vice-Segretario di 2ª classe nelle Delegazioni del Tesoro, attualmente distaccato alla Direzione generale del Tesoro.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1906Segue TABELLA **A**.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivamente	
Carriera d'ordine.						
Archivisti Capi	»	7	7	4,000	28,000	28,000
Archivisti	1 ^a	40	130	3,500	140,000	403,000
Id.	2 ^a	40		3,200	128,000	
Id.	3 ^a	50		2,700	135,000	
Ufficiali d'ordine	1 ^a	100	200	2,200	220,000	388,000
Id.	2 ^a	60		1,800	108,000	
Id.	3 ^a	40		1,500	60,000	
Ufficiali d'ordine di classe transitoria	unica	121	121	1,200	145,200	145,200
Totale			458			964,200
Personale di servizio			155			183,600

RIEPILOGO

	Numero	Lire	
Ministro e Sottosegretario di Stato	2	35,000	
Carriera amministrativa	230	840,500	
Carriera di ragioneria	145	501,000	
Bibliotecario	1	4,000	
Carriera d'ordine	458	964,200	
Totale		836	2,344,700
Personale di servizio	155	183,600	
		991	2,528,300

TABELLA B.

Ruolo organico dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione sui servizi del Tesoro, e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Personale degli Ispettori.						
Ispettore generale	»	1	1	9,000	9,000	9,000
Vice-Ispettore generale (1).	»	1	1	8,000	8,000	8,000
Ispettori.	1 ^a	6	10 (a)	7,000	42,000	66,000
Id.	2 ^a	4		6,000	24,000	
Id.	3 ^a	»		»	»	
			12			83,000
Personale dell'Ufficio di segreteria appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro.						
N. 1 Capo Sezione di Ragioneria.						
» 2 Segretari amministrativi.						
» 2 Segretari di ragioneria.						
» 1 Archivista.						
» 3 Ufficiali d'ordine.						
N. 9						

(1) Resta soppressa l'indennità di carica in lire 500, assegnata al Vice-Ispettore generale.

(a) Nella attuazione delle presenti tabelle organiche, un posto di Ispettore di 2^a classe sarà conferito all'attuale Capo dell'Ufficio di segreteria dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione sui servizi del Tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

TABELLA C.

Ruolo organico del personale d'ordine e di servizio delle Regie Avvocature erariali.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivista capo.	»	1	1	4,000	4,000	4,000
Archivisti	1 ^a	6	18 (a)	3,500	21,000	56,400
Id.	2 ^a	6		3,200	19,200	
Id.	3 ^a	6		2,700	16,200	
Applicati	1 ^a	11	33	2,200	24,200	60,500
Id.	2 ^a	11		1,800	19,800	
Id.	3 ^a	11		1,500	16,500	
			52			120,900
Uscieri	1 ^a	8	27	1,300	10,400	32,300
Id.	2 ^a	10		1,200	12,000	
Id.	3 ^a	9		1,100	9,900	
			79			153,200

(a) Uno dei posti di nuova istituzione nella 1^a classe degli Archivisti sarà conferito all'attuale Commesso di procura, il cui posto viene soppresso col presente ruolo organico.

TABELLA D.

Ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontore della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Ispettori di ragioneria per le Intendenze di finanza	»		3	6,000	18,000	18,000
Primi ragionieri	1ª	35	69	500	175,000	328,000
Id.	2ª	34		4,500	153,000	
Segretari	1ª	55	165	4,000	220,000	577,500
Id.	2ª	55		3,500	192,500	
Id.	3ª	55		3,000	165,000	
Vice-segretari	1ª	100	225	2,500	250,000	480,000
Id.	2ª	85		2,000	170,000	
Id.	3ª	40		1,500	60,000	
Volontari	unica	40	40	»	»	»
			502			1,403,500
Ufficiali di scrittura	1ª	40	265	3,000	120,000	579,000
Id.	2ª	60		2,500	150,000	
Id.	3ª	60		2,200	132,000	
Id.	4ª	65		1,800	117,000	
Id.	5ª	40		1,500	60,000	
			265			579,000
Magazzinieri economi	1ª	18	43	3,000	54,000	112,500
Id.	2ª	17		2,500	42,500	
Id.	3ª	8		2,000	16,000	
			43			112,500
Totale generale			810			2,095,000

TABELLA E.

Ruolo organico del personale delle Delegazioni del Tesoro e di gestione e controllo.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa	Totale
		er classe	Totale	individuale	complessivo		
Tesoriere centrale	»	1	1	7,000	7,000	7,000	
Agente contabile dei titoli di debito pubblico	»	1	1	7,000	7,000	7,000	
Controllore capo della Tesoreria centrale	»	1	1	6,000	6,000	6,000	
Delegati del Tesoro e Controllori capi (1)	1 ^a	38	76	5,000	190,000	361,000	
Id. id.	2 ^a	38		4,500	171,000		
Segretari di delegazione, Controllori e Cassieri	1 ^a	32	100	4,000	128,000	348,000	
Id.	2 ^a	32		3,500	112,000		
Id.	3 ^a	36		3,000	108,000		
Vice-segretari di delegazione, Controllori e Cassieri	1 ^a	67	150	2,500	167,500	317,000	
Id.	2 ^a	50		2,000	100,000		
Vice-segretari di delegazione e aiuti Cassieri	3 ^a	33		1,500	49,500		
						1,046,000	1,046,000
Volontari	»	20	20	»	»	»	
Ufficiali di delegazione	1 ^a	10	80	3,000	0,000	161,500	
Id.	2 ^a	10		2,500	25,000		
Id.	3 ^a	15		2,200	33,000		
Id.	4 ^a	20		1,800	36,000		
Id.	5 ^a	25		1,500	37,500		
Ufficiali di classe transitoria	»	113	»	1,200	»	»	
Uscieri	1 ^a		12	1,300	3,900	13,500	
Id.	2 ^a	3		1,200	3,600		
Id.	3 ^a			1,100	2,200		
Id.	4 ^a	2		1,000	2,000		
Id.	5 ^a	2		900	1,800		
			441				1,221,000

(1) Tre delegati del Tesoro sono incaricati delle funzioni di Cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, di Magazziniere dell'officina delle carte-valori, di Tesoriere della Zecca. Il Cassiere speciale ha lo stipendio di L. 5,000.

TABELLA F.

Tabella indicante l'ammontare della indennità di funzioni per gli impiegati di gestione e di controllo, compresi nel nuovo ruolo organico.

GRADO	Importo della indennità	
	individuale	complessiva
Controllore capo della Tesoreria centrale	500 »	500 »
Controllore capo dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico	500 »	500 »
Controllore capo della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato	300 »	300 »
Tesoriere della regia Zecca	300 »	300 »
Controllore capo della regia Zecca	300 »	300 »
Controllore capo dell'officina carte-valori	500 »	500 »
Controllori (26)	250 »	6,500 »
Cassieri (6)	200 »	1,200 »
Aiuti-cassieri (2)	100 »	200 »
Totale ammontare indennità L.	»	10,300 »

TABELLA

**Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
e a quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907.**

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

AUMENTI:

Cap. n. 44. Personale di ruolo - Ministero	L.	463,482	»
» 45. Id. id - Indennità di residenza in Roma »		28,500	»
» 57. Personale dell'Ispettorato genera.	»	7,000	»
» 61. Personale di ruolo - Avvocature erariali	»	17,298	»
» 67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze	»	102,700	»
» 71 bis. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uf- fici di gestione e di controllo	»	1,240,400	»
» 71-ter. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uf- fici di gestione e di controllo - Indennità di resi- denza in Roma	»	30,380	»
» 71-quer. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni	»	15,670	(a)
» 125. Maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione a favore del personale	»	6,605	»
Totale degli aumenti		L. 1,912,035	»

DIMINUZIONI:

Cap. n. 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipa- zioni statutarie degli Istituti di emissione	L.	450,000	»
» 46. Personale straordinario - Ministero	»	51,877	»
» 47. Personale straordinario - Ministero - Indennità di re- sidenza in Roma	»	10,000	»
» 48. Spese d'ufficio del Ministero	»	13,060	»
» 71. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli, ecc.	»	132,220	»
» 72. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile di titoli, ecc. ecc. - Indennità di residenza in Roma »		8,880	»
» 73. Spese d'ufficio della tesoreria centrale dell'agente con- tabile, ecc. ecc.	»	25,055	»
» 74. Personale fiduciario della tesoreria centrale e dell'a- gente contabile dei titoli, ecc.	»	1,600	»
» 75. Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria gestita dalla Banca d'Italia	»	931,929.50	
» 76. Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria, ecc. - Indennità di residenza in Roma »		13,650	»
Da riportarsi		L. 1,638,271.50	

(a) Compresa la somma di lire 5,370 per assegni e indennità concesse dal Regio decreto 19 agosto 1900, n. 322.

Riporto L. 1,638,271.50

Cap. n. 60. Indennità di missione agli ispettori dell'Ispettorato generale e al personale addetto all'Ispettorato medesimo »	8,000 »
» 89. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, ecc. »	32,355 »
» 92. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa »	20,000 »
» 93. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli, ecc. »	16,885 »
» 94. Indennità di viaggio e soggiorno agli impiegati in missione »	5,000 »
» 112. Spese casuali »	5,000 »
» 128. Spese pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico »	23,200 »
» 129. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio, ecc. »	70,200 »
Totale delle diminuzioni	L. 1,818,911.50

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

Cap. n. 57. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro + L. 125,000 »

Riassunto.

Variazioni alla spesa: Ministero tesoro:

Aumenti	L. 1,912,035 »
Diminuzioni	» 1,818,911.50

Maggiore spesa L. 93,123.50

Variazioni all'entrata: Aumento » 125,000 »

Minor carico di bilancio L. 31,876.50

NB. — Le variazioni che si propongono col presente specchio sono riferite ai capitoli enumerati nello stato di previsione presentato dal Ministero; esse saranno pertanto coordinate alla nuova tabella dei capitoli stessi, in base al progetto sul quale sarà autorizzato l'esercizio provvisorio.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Quando già era stampata la relazione, è pervenuta una petizione del signor Vincenzo Marsili. L'onor. ministro del tesoro sa di che si tratta: ed io vorrei domandargli che cosa si può fare al riguardo.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Questa petizione, di cui dalla cortesia personale dell'onorevole relatore ho avuto cognizione, riguarda argomenti già stati disciplinati dalla legge. Quindi non si può far nulla. Questa categoria d'impiegati è compresa nel complesso dei provvedimenti presi. Se considerazioni personali per qualcuno dei funzionari più anziani di questa classe consigliasse dei trattamenti speciali di favore, l'Amministrazione non mancherebbe di usarli, ma, in linea generale, ripeto, non si può far nulla.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 95.000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sopraedificazione necessaria allo scopo di riunire nel palazzo demaniale, detto della Consolazione in Genova, diversi uffici finanziari in quella città » (N. 366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 95,000 per lo acquisto di locali e per i lavori di sopraedificazione necessaria allo scopo di riunire nel palazzo demaniale, detto della Consolazione in Genova, diversi uffici finanziari in quella città ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria della stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1905-906, è stanziata la somma

di lire 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sopraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto « della Consolazione » in Genova, diversi Uffici finanziari di quella città.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. A proposito di questo disegno di legge, desidero richiamare brevemente l'attenzione dei ministri proponenti, del tesoro e delle finanze, non intorno alla sostanza della legge, che approvo pienamente, ma sull'imputazione della spesa stessa. Si tratta di una spesa che non potrà essere iniziata che nell'esercizio 1906-907; quindi è manifesto che la relativa spesa avrebbe dovuto iscriversi in questo esercizio e non in quello 1905-906 come è scritto nel disegno di legge. Queste osservazioni ho creduto di fare onde la competenza delle spese rispetto ai diversi esercizi sia rispettata.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. L'onorevole relatore deve avvertire che questo progetto di legge da lungo tempo era preparato, ed è stato soltanto per il sopravvenire della crisi che ha potuto essere approvato così in ritardo dalla Camera dei deputati. In realtà ormai la spesa a cui esso si riferisce si compirà nel 1906-907, ma, trattandosi di una spesa straordinaria, si ammette generalmente che essa possa venire attribuita alla competenza di un determinato esercizio, senza bisogno che l'impegno risulti definitivo e perfetto nell'esercizio stesso, purchè però vi sia un impegno iniziale e poichè questa legge è stata presentata nell'esercizio testè decorso, e vi erano convenzioni relative all'acquisto di aree attigue alle demaniali e relative all'uso dei locali da edificarsi, così non si è creduto di offendere troppo la legge di contabilità attribuendo la spesa all'esercizio da cui siamo ora usciti.

Del resto, come osserva giustamente l'onorevole relatore, l'impegno preciso legale non sorgerebbe che nel 1906-907, ma, ripeto, si tratta di una spesa che tocca la parte straor-

dinaria del bilancio, e per cui basta un semplice impegno iniziale.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Ho creduto di richiamare l'attenzione del Senato e del Governo su questa circostanza; ad ogni modo ringrazio il ministro delle finanze delle spiegazioni che mi ha fornite.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare su questo disegno di legge, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sull'esercizio della professione di ragioniere » (N. 332).

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il disegno di legge che ha per titolo: « Sull'esercizio della professione di ragioniere ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 332).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Io desidererei di sapere dall'onorevole ministro guardasigilli se accetta le raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale riguardo all'art. 4 di questo progetto di legge.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale nel ritenere che dall'art. 1 del disegno di legge si possa rilevare ciò che reclamano i ragioniere, cioè, la preferenza nella scelta a periti giudiziari nelle materie di loro competenza, senza bisogno di ripristinare l'art. 4 del disegno di legge. Quest'articolo imponeva l'obbligo all'autorità giudiziaria di non potersi servire nelle perizie che dei ragioniere iscritti nel Collegio, mentre invece, non ostante la soppressione di quest'obbligo, non si può ritenere escluso il concetto che l'autorità giudiziaria si possa nelle perizie servire, a preferenza, di coloro i quali, avendo ottenuto il riconoscimento della loro professione, hanno maggiore ragione di avere questa nomina. Questa maggiore ra-

ragione oltre che dall'art. 1 a me pare che si potrebbe ricavare anche dal secondo capoverso dell'art. 3, il quale impone l'obbligo ai ragioniere di eseguire gl'incarichi che siano loro affidati dalle autorità giudiziarie per ragioni di tutela o di cura degli interdetti o inabilitati poveri, e per qualsiasi altra forma di assistenza dei poveri.

A me sembra che a questi doveri che vengono dati ai ragioniere debbono corrispondere dei diritti; e perciò l'autorità giudiziaria, che in certi casi si serve di loro gratuitamente, non dovrebbe poi trascurarli quando si tratta di perizie con adeguati compensi.

Finalmente nell'articolo 6 si parla della formazione di un albo secondo i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore per i poteri disciplinari. Ora cosa significa la formazione dell'albo? Che l'autorità giudiziaria, meno i casi d'incompatibilità per qualsiasi motivo, dovrebbe nella scelta dei periti restare dentro la cerchia limitata dei ragioniere iscritti in quell'albo. Dunque è chiaro il concetto che quando si tratta di perizie in materia di ragioneria non può scegliere gente che sia estranea a questa materia, meno il caso d'impedimento preciso, e deve valersi dell'opera dei ragioniere. L'art. 4, che venne soppresso dalla Camera dei deputati, imponeva l'obbligo, senza aver riguardo a quegli impedimenti di cui ho parlato; e questa è stata la sola ragione per la quale l'articolo 4 è stato dalla Camera elettiva cancellato.

Qualunque apprensione, per parte dei ragioniere, io credo che su questo punto dovrebbe essere priva di fondamento. Confortati dalle mie dichiarazioni, che sono conformi a quelle dell'Ufficio centrale, riguardo a questo primo punto, credo che gl'interessati dovrebbero essere soddisfatti di queste mie dichiarazioni.

Non potrei però consentire relativamente all'altra raccomandazione che si riferisce al Codice di procedura penale. Il Codice di procedura penale in generale disciplina l'istituto della perizia, non si occupa specialmente delle singole categorie di perizie. Questa non sarebbe materia riflettente il Codice di procedura penale, ma bensì di legge speciale.

Pure accettando la prima raccomandazione, io non potrei accettare la seconda, perchè in tal caso trarrei una cambiale nella certezza di

non poterla pagare. Con questa spiegazione credo che l'Ufficio centrale potrà essere soddisfatto.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Io mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni esplicite fatte dall'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare sulla discussione generale, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'esercizio pubblico della professione di ragioniere spetta ai ragionieri regolarmente iscritti nei Collegi, secondo le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È istituito un Collegio di ragionieri in ogni provincia avente sede nel comune capoluogo e ripartito per sezioni di circondario.

Per far parte del Collegio è necessario:

a) essere cittadino italiano o appartenente alle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato ed avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) non essere incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore;

c) avere conseguito il diploma di ragioniere; oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici, o licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di commercio; o essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'attuale ordinamento scolastico e secondo le norme nel tempo vigenti;

d) avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un ragioniere collegiato, durante almeno due anni, ed avere superato un esame pratico;

e) avere la residenza abituale nella provincia al di cui albo si vuole essere iscritti.

(Approvato).

Art. 3.

I ragionieri iscritti in un Collegio hanno facoltà di esercitare la professione davanti a tutte le Autorità giudiziarie del Regno.

Essi non possono senza giusto motivo, ricusare il proprio ministero per gli incarichi che loro siano affidati dalle Autorità giudiziarie per ragioni di tutela o di cura degli interdetti o inabilitati poveri e per qualsiasi altra forma di assistenza dei poveri.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Saranno esonerati dall'obbligo della pratica coloro i quali, avendo uno dei titoli indicati alla lettera c, dell'articolo 2, esercitano le funzioni di ragioniere all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Possono essere iscritti nei Collegi di ragionieri coloro che, pur essendo sforniti di alcuno fra i titoli di cui all'art. 2, lettera c, provino di avere esercitato abitualmente per almeno dieci anni anteriori alla data della presente legge le funzioni di ragioniere.

Possono del pari essere iscritti nei Collegi coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano esercitato le funzioni soltanto da cinque anni, purchè superino un esame pratico.

Queste iscrizioni dovranno chiedersi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per l'esecuzione della presente legge e per la costituzione e l'azione dei Collegi, prendendo a norma le disposizioni della legge 8 giugno 1874, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore per i poteri disciplinari, l'esazione dei contributi, la costituzione del Consiglio di ogni Collegio e la formazione dell'Albo.

Il regolamento determinerà pure le norme per l'esame pratico.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti. Prego pure i senatori nominati scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti.)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di quattro membri della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Senatori votanti	71
Il senatore Adamoli ebbe voti	51
» Finali »	38
» Bonasi »	36
» Cefaly »	36
» Pagano »	31
» Rattazzi »	30
» Astengo »	27
» Blaserna »	19

Proclamo eletti i senatori Adamoli, Finali, Bonasi e Cefaly.

La Commissione risulta quindi composta dei senatori: Arcoleo, Casana, Adamoli, Finali, Bonasi e Cefaly.

Annuncio ora al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova:

Senatori votanti	75
Favorevoli	72
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare:

Senatori votanti	75
Favorevoli	70
Contrari	5

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	75
Favorevoli	70
Contrari	5

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	77
Favorevoli	73
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore del 12 agosto 1900:

Senatori votanti	77
Favorevoli	73
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905:

Senatori votanti	76
Favorevoli	73
Contrari	3

Il Senato approva.

Trattato di commercio, di dogana e di navigazione tra l'Italia e la Bulgaria del 13 gennaio 1906:

Senatori votanti	77
Favorevoli	74
Contrari	3

Il Senato approva.

Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906:

Senatori votanti	77
Favorevoli	75
Contrari	2

Il Senato approva.

Convalidazione dei Regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883:

Senatori votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

Il Senato approva.

Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto:

Senatori votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

Il Senato approva.

Istituzione di un Consorzio e altri provvedimenti per l'industria solfifera siciliana:

Senatori votanti	73
Favorevoli	63
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Acquisto diretto di carboni per la Regia marina (N. 372);

Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo Reale equipaggi (N. 369);

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello (N. 370);

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la R. marina e lavori per le piazze marittime (N. 371);

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della Regia marina a San Bartolomeo (Spezia) (N. 368);

Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della marina (N. 373);

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale (N. 330);

Modificazione dell'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica (N. 314);

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli (N. 382);

Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29 « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 383);

Stanziamiento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte ordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione « Spese per la Macedonia » (N. 384);

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro (N. 378);

Autorizzazione della spesa di L. 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sovraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale, detto della Consolazione, in Genova, diversi uffici finanziari in quella città (N. 366);

Sull'esercizio della professione di ragioniere (N. 332).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie (N. 352);

Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 90,768.39 per lavori occorrenti all'edificio del Museo nazionale di Napoli (N. 355);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di

stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 380);

Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa soccorso dell'ex-rete Sicula (N. 381);

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti in Roma (N. 361);

Proroga di un anno degli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia (N. 362),

Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica (N. 374);

Accordi per la liquidazione della gestione della Rete Mediterranea (N. 375);

Provvedimenti per le provincie meridionali per la Sicilia e per la Sardegna (N. 313-*urgenza*)

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 359);

Conferimento dei banchi del lotto (N. 365);

Anmento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari (N. 356);

Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 357);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 379);

Provvedimenti in favore delle R. Guardie di finanza (N. 339);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 (N. 360);

Modificazioni all'articolo 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti per la Calabria (N. 363);

Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483 e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite di generi di privativa (N. 364);

Disposizioni relative alle Conservatorie delle ipoteche (N. 367);

Nomina di una commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente la natura dei patti agrari (N. 376);

Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio della condizione degli operai delle miniere nella Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse (N. 377);

Aggiunta all'art. 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari (N. 358);

Provvedimenti per i sottufficiali (N. 358);

Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti (N. 322).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 18 luglio 1906 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche